



COMUNE DI BIOGLIO

Provincia di Biella

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:
- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - b) i trasporti funebri;
 - c) la costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
 - d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
 - e) la Cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, in conformità alla seguente normativa:
 - Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
 - D.P.R. N. 285 del 10.09.1990; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile";
 - D.P.C.M. 26 maggio 2000; - Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; - Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
 - Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002 "autorizzazione in ambito nazionale per materiale denominato Mater-BI-ZIO1U, per realizzazione manufatti in sostituzione della cassa di metallo";
 - D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"; - Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);
 - Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".
 - Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015.

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi.

TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1 - Denuncia di morte

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori d istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R.03.11.2000, n. 396.

Articolo 2 - Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.02.64 n. 185 abrogato con art. 1 c. 3 del D.P.R. 285/1990.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale Regionale competente per territorio.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle

prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto; gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune e la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato su relazione del Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e/o del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.

5. E' sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi e/o sui familiari tenuti agli alimenti, anche per le spese sostenute per l'organizzazione del funerale.

Articolo 5 - Rinvenimento resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 6 - Medico necroscopo

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396.

3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 13, 14, 15 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 7 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 8 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 9 - Strutture per il commiato.

A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 10 - Decessi senza assistenza medica

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della L. 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 11 - Cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

Articolo 12 - Definizione causa di morte

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2 comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265/1934 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13 - Osservazione cadaveri 24 ore

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 14 - Osservazione cadaveri 48 ore

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 15 - Riduzione dei tempi di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 16 - Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 17 - Locale per osservazione

1. Nell'ampio locale uso deposito, ancorché inadeguato, in attesa che venga ultimata la prevista camera mortuaria, vengono occasionalmente ricevute e tenute in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964 abrogato con art. 1 c. 3 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 18 - Deposizione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 19 - Contenuti del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 20 - Vestizione del cadavere

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 21 - Caratteristiche del feretro

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Articolo 22 - Targhetta metallica identificativa - Modalità di chiusura del feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito da punto 3.1 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 23 - Modalità organizzative

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto per la fattispecie dall'Allegato B della L.R. 25 giugno 2008 n. 15.

4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune, salvo poi eventualmente rivalersi sugli eredi, e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 24 - Autorizzazione per trasporto in altro comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.

b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 25 - Trasporto speciale infettivi

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 26 - Trasporto speciale radioattivi

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 27 - Tragitto dei cortei funebri

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 28 - Soste dei cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Articolo 29 - Trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Per il trasporto delle ceneri in altro Comune si rimanda alle norme stabilite nel presente Regolamento.

Articolo 30 - Predisposizioni per trasporto all'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate e cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24/6/93.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 31 - Modalità e tragitto per trasporto in altro comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 32 - Predisposizioni per trasporto all'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01 .07.1937, n. 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938-XVI approvata con Regio Decreto 16 giugno 1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 33 - Autorizzazione per il trasporto

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 34 - Percorso tra comuni

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 35 - Indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 36 - Trasporto ossa e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO 6 - INUMAZIONI

Articolo 37 - Metodologia delle inumazioni

1. Il cimitero comunale presenta campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, seguendo l'ordine prestabilito.

3. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto ad usufruire delle concessioni di loculi e tombe di cui all'art. 46, comma 1, lettere "a, b";

4. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

5. È stretto dovere dei Necrofori di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.

6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 37 c. 4 del presente Regolamento. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 69 del presente Regolamento.

7. Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Articolo 38 - Sepolture comuni, cippo e dati anagrafici

1. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni è assolutamente vietata la deposizione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

2. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. La collocazione verrà inoltre registrata con l'ausilio di programmi informatici con riferimento alle mappe di Piano Cimiteriale.

3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

4. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

5. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande, come da indicazioni di cui art. 44 del presente regolamento.

6. Il cippo può essere affiancato, a cura e a carico dei famigliari, da una lapide, croce o decoro monumentale alle condizioni di cui all'art. 45.

Articolo 39 - Modalità di scavo e reinterro

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 40 - Dimensioni fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le sovrastanti bordure di delimitazione, eseguite a cura e spese dei privati debbono avere le seguenti dimensioni: ingombro filo esterno cm. 80 x 160. La posizione di dette bordure viene determinata dalle indicazioni di Piano Regolatore Cimiteriale.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 41 - Tipologia casse per inumazioni

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza e congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto, come da disposizioni dell'art. 22 del presente Regolamento.

Articolo 42 - Unicità della fossa

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 43 - Deposizione del feretro

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 39. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 44 - Aiuole e fiori

1. Sulle fosse per inumazione in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché con le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare una superficie equivalente a quella prevista nell'art. 40, comma 2, ovvero cm 80 x cm 160.

2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Articolo 45 - Lapidi e decori

1. Le tariffe di inumazione in campo comune sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Nei soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa rimane a carico del Comune di residenza.

2. Sulle fosse per inumazione in campo comune è permesso il collocamento di lapidi, croci e monumenti, costruiti in metallo, cemento, pietra o marmo.

3. Nel rispetto del comma precedente, i familiari, dopo congruo periodo per l'assestamento del terreno, potranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze; in caso contrario il Comune consentirà che venga lasciato il cumulo di terra.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte.

5. La tomba, nella sua completezza, resterà in loco per almeno dieci anni e successivamente fino al momento in cui si rivelerà necessario procedere ad esumazione per riuso dell'intero campo.

6. Gli elementi costituenti il manufatto compresi i decori e i ricordi, trascorso il periodo di inumazione, al momento della comunicazione ufficiale di esumazione, potranno essere richiesti e ritirati dagli eredi, altrimenti resteranno di proprietà del Comune.

7. Non è concesso il diritto di rinnovazione.

TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 46 - Tumulazioni e tipologia casse

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) loculi individuali in colombari o in tombe ipogee;

c) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;

d) il deposito di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi già concessi, previo adeguamento del contratto;

e) cinerario comune e area per spargimento ceneri.

2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere "a, b" del comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R.285/90.

3. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alle lettere "c, d" del comma 1 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art.36 del D.P.R.285/90.

4. Le ceneri di cui alle lettere "c, d, e" del comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, saranno gestite secondo le indicazioni di cui ai successivi artt. 78, 79, 80, 81, 82 e 83.

Articolo 47 - Caratteristiche del loculo

I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri, sia del tipo fuori terra (colombari) che ipogeo (tombe interrato) devono possedere tutti i requisiti previsti all'art.76 del D.P.R.285/90 di seguito elencati.

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi posti in settori fuori terra possono essere a più piani sovrapposti.
- Per i loculi ipogei il manufatto può essere realizzato in fossa unica non sovrapposta, sia con struttura tradizionale sia con elementi prefabbricati, interrato ma sporgente dal livello del suolo di cm 15, con accesso dall'alto e chiuso da copertura lapidea impermeabile che può elevarsi oltre la struttura di altri cm 50.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 48 - Dimensioni di loculi e nicchie

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale, frontale o interrata, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90.

2. Per la realizzazione di cellette ossario individuali i nuovi manufatti potranno essere atti ad accogliere sia cassette con ossa mineralizzate sia urne cinerarie, le dimensioni interne dei singoli lotti dovranno essere di m 0,40 di altezza, m 0,40 di larghezza e m 0,70 profondità.

3. Per la realizzazione di settori dedicati esclusivamente ad accogliere urne cinerarie individuali, le dimensioni interne delle nicchie dovranno essere di almeno m 0,40 di altezza, m 0,40 di larghezza e m 0,40 profondità.

4. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 49 - Tariffe e spese

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione in loculi di cui ai precedenti articoli sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2023.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 50 - Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle legittimi, consanguinei, uterini, affiliati e adottati;
- i parenti in linea collaterale e gli affini;
- i parenti e affini equiparati dalla normativa vigente.

5. . Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 51 - Tumulazioni

1. Nelle tumultazioni (loculi) ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2. Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti.

3. Concessione d'uso di loculo può essere fatta per tumularvi la salma di persona morta fuori dal comune, ma avente in esso, in vita la residenza o avuta in precedenza.

4. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per tumularvi la salma di persona avente legami di origini di famiglia con Bioglio o avente a lungo soggiornato in Bioglio pur senza risiedervi. La valutazione circa la sussistenza o meno delle citate condizioni è demandata al Sindaco.

5. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:

a) salma sepolta nello stesso cimitero;

b) salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione secondo i termini del paragrafo precedente.

6. Concessione d'uso di loculo (con effetti nei confronti di terzi) può essere fatta a persone in vita alle seguenti condizioni:

a) coniuge o convivente superstite del pre-morto;

b) coniugi o conviventi in vita di cui uno ultrasessantacinquenne e di cui uno residente o stato residente in questo comune;

c) persona fisica ultrasessantacinquenne avente la residenza o avuta in precedenza;

d) persona fisica ultrasessantacinquenne avente già un parente di primo grado ivi tumulato.

7. La tumultazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi come prevista dal II comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino momento del decesso.

8. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

Articolo 52 - Durata delle concessioni

1. Le sepolture possono essere distinte in:

- a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, cinerari, ecc.)
- b) sepolture per famiglia e collettività (colombari, ossari/cinerari doppi – tripli ecc., arcate, cripte, edicole, ecc.).

2. Sono da ritenersi a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni le concessioni, comunque denominate rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.

3. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni, la durata delle concessioni è la seguente:

a) per le fosse individuali: anni 10 a decorrere dal momento dell'inumazione;

b) concessione di loculi: 30 anni con decorrenza dalla richiesta; la persona vivente concessionaria di un loculo può in qualunque momento adeguare la propria concessione per portarla alla durata minima di 30 (trent'anni) prevista dall'art. 70 comma 1. In tal caso si dovrà versare al Comune una quota pari al trentesimo della tariffa vigente per ogni anno già trascorso dalla data di stipula del contratto. È possibile rinnovare la concessione, per ulteriori trenta anni o diversa frazione fino ad un massimo di 60 anni, previo pagamento del relativo canone. Per i familiari e/eredi del defunto vige l'obbligo di aggiornare alla data del decesso, il periodo trentennale di concessione del loculo.

c) ossari/cinerari: 30 anni con decorrenza dalla richiesta.

È possibile rinnovare la concessione per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 99 anni, previo pagamento del relativo canone;

d) sepolture per famiglia e collettività e aree per realizzazione di sepolture private: 99 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione amministrativa.

È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 99 anni, previo pagamento del relativo canone.

4. In caso di modifica o di variazione di concessione perpetua, alla stessa sarà applicata la durata prevista dal comma 3.

Articolo 53 - Modalità di concessione

1. Le sepolture private come definite dal terzo comma dell'articolo 52 (loculi, ossarietti, nicchiette per urne cinerarie, biloculi, campetti, edicole, cappelle) possono essere concesse per l'inumazione/tumulazione dei residenti nel Comune di Bioglio o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni.

2. Al fine di permettere il ricongiungimento familiare, è consentito concedere una sepoltura privata in favore del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto o parente fino al 6° grado.

3. **L'assegnazione di loculi e cellette** costruiti dal comune avviene per ordine progressivo delle domande di concessione presentate. L'ubicazione può essere liberamente scelta dai richiedenti tra le concessioni disponibili.

4. **Le concessioni di aree per l'edificazione di sepolture private a sistema di tumulazione della durata di anni 99**, sono attribuite a seguito di procedura ad evidenza pubblica adottata dal Responsabile del Servizio contenente eventuali criteri di priorità nell'assegnazione, volti a normare le modalità di assegnazione in caso le domande di superino il numero di aree/manufatti disponibili. La pubblicità della procedura ad evidenza pubblica avverrà mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, all'Albo Cimiteriale, sul sito internet del Comune di Medicina/Gestore e nelle bacheche dei cimiteri cittadini, per almeno 30 giorni consecutivi. La stipula della concessione è subordinata al pagamento della tariffa prevista che sarà trattenuta dal Comune nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la realizzazione del manufatto (edicola o cappella funeraria). La presentazione della richiesta del permesso edilizio per la costruzione deve avvenire entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto ed in assenza di altre richieste è ammessa una proroga di ulteriori sei mesi. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso a costruire e devono terminare entro quattro anni dalla data di inizio. In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. Si rimanda al rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, di sicurezza e tutela dei beni architettonici per quanto attiene alla realizzazione del manufatto. La concessione non può essere riconosciuta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. La concessione in uso non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali e dal presente regolamento.
6. I sepolcri per famiglia rientrati nella disponibilità del Comune, che per loro conformazione sono assegnati a due o più famiglie (edicola doppia/tripla), possono essere offerti al concessionario rimanente, senza attivazione di procedura di evidenza pubblica, previa redazione di apposita stima da parte del Comune. Resta salvo il mantenimento delle salme/resti all'interno della tomba di famiglia, anche facendo ricorso alla previa riduzione delle salme tramite inumazione in campo di mineralizzazione salvo diversa disposizione dei precedenti concessionari.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati un deposito cauzionale infruttifero pari all'80% del corrispettivo della tariffa vigente da versare all'atto della prenotazione. L'Amministrazione ha facoltà di riservare una parte dei manufatti di nuova costruzione all'assegnazione soltanto in presenza di salma.

Articolo 54 - Uso delle sepolture private

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
- a) sepolture concesse prima del 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, ove esplicitamente riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato (art. 65 del presente Regolamento) , del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);
- b) sepolture concesse dal 10 febbraio 1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso a tempo determinato, alla morte del concessionario, al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio). In caso di rinuncia da parte di uno o più di essi, la/le quota/e parte/i ad esso spettante sarà ripartita tra i concessionari accettanti.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio cimiteri, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione (voltura) della concessione in favore degli aventi diritto, previo pagamento della relativa tariffa in base alla capienza della sepoltura privata e alla tempistica della variazione, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L'Amministrazione Comunale entro 60 gg. potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.
Decorso tale termine si intenderà riconosciuta dall'Amministrazione Comunale la variazione richiesta, fatto salvo i casi di mancato versamento del canone o di dichiarazione falsa o mendace.
3. Nel caso in cui i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione non procedono per la richiesta di variazione dell'intestazione, nella sepoltura privata non potranno essere eseguite operazioni cimiteriali.
4. Ai fini e per gli effetti della volturazione della concessione di cui ai precedenti commi del presente articolo, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta scritta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/00 ss.mm., attestante la situazione ereditaria a seguito della morte del concessionario. Tale dichiarazione, sotto la responsabilità del dichiarante, potrà essere soggetta a verifica, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
5. Per le concessioni concesse a privati per l'edificazione di cappelle o tombe familiari della durata di anni 99, il diritto d'uso, oltre che al concessionario, è esteso al coniuge o unito civilmente, al convivente di fatto e more uxorio, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla osta. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno

valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente, avuta considerazione anche a quanto disposto dalla legge n. 76/2016. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445

6. Il referente designato nelle modalità indicate dal precedente comma sarà l'unico soggetto a cui l'Amministrazione Comunale invierà eventuali comunicazioni e/o diffide relative alla concessione stessa, nelle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Il Sindaco, in particolari ed eccezionali casi da valutare di volta in volta (su proposta del Responsabile del servizio di polizia mortuaria), può autorizzare, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, la tumulazione provvisoria in sepolcro familiare di salme appartenute in vita a persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità, benemerenzza, ecc.. Previo assenso da parte del titolare della concessione. Tale provvisorietà non potrà superare il periodo temporale di anni cinque dalla tumulazione e la successiva estumulazione per la definitiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicarsi non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la tariffa ordinaria.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Qualora il concessionario non vi provveda, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere.

11. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Articolo 55 - Costruzione dell'opera. Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo comma dell'articolo 61 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti dal comma 7 dell'art. 61, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, i termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

TITOLO 8 - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 56 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 50 commi 3 e 4, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 50 comma 4 che assumono la qualità di concessionari. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
3. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 50 comma 3, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura a tempo determinato.
2. Quando la sepoltura non è stata occupata da salma spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma pari ad una percentuale variabile della tariffa versata secondo le seguenti percentuali:
 - 80% entro il quinto anno
 - 70% dal sesto al decimo anno
 - 50% dall'undicesimo al ventesimo
 - 20% dal ventunesimo al ventinovesimo.
 - Nessun rimborso dal trentesimo anno.
3. Quando la sepoltura è stata occupata da salma e la stessa è stata trasferita in altra sede prima dello scadere della concessione non spetterà alcun rimborso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.
4. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione perpetue di sepolture edificate a spese di privati

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua di sepoltura edificata a cura e spese del concessionario. In caso di retrocessione anticipata la Giunta Comunale può deliberare un rimborso delle opere di costruzione sulla base di apposita perizia tecnica;
2. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Spetta al concessionario liberare il sepolcro da eventuali salme o resti e darvi idonea collocazione.
4. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Articolo 59 - Revoca, decadenza, estinzione

1. Revoca

1.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

1.2 Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

2. Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

2.1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

2.2 quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

2.3 in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

2.4 quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 61 comma 6, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

2.5 quando la sepoltura privata, individuale o plurima, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 54; per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulta gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono.

2.6 quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste;

2.7 a seguito del trasferimento della salma, resti o ceneri.

In caso di concessione individuale la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 2.4), 2.5) e 2.6) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

3. Provvedimenti conseguenti la decadenza

3.1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

3.2. Le sepolture per le quali è stata pronunciata la decadenza, una volta liberate, possono essere riassegnate secondo le modalità previste dal presente regolamento. Previo pagamento del canone definito in tariffa dalla Giunta Comunale.

4. Estinzione

4.1 Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r.10/09/1990, n. 285.

4.2 Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4.3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a spese degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo quanto disposto dal presente regolamento.

4.5 Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Articolo 60 - Elementi sporgenti dalle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il Nulla Osta dall'ufficio tecnico del Comune.

2. È comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Articolo 61 - Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia

1. Per la costruzione di tombe di famiglia e monumentali, potrà essere dato in concessione del terreno a titolo oneroso, secondo le modalità previste nel Piano Regolatore Cimiteriale

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite da personale abilitato su diretto incarico dei privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile Tecnico del Comune nel rispetto delle norme sulla tutela dei beni culturali ed architettonici e delle competenze della Sovrintendenza, se dovute.

3. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Nessun sepolcro può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Forme, tipologie e dimensioni sono stabilite dal Consiglio Comunale e sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento cimiteriale che di volta in volta consentiranno la costruzione di nuove tombe di famiglia o monumentali.

6. Il sepolcro dovrà essere progettato e costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.

7. La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di 4 anni (3+1) decorrenti dalla data di stipula dell'atto. Trascorsi comunque 4 anni dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Responsabile competente notifica al concessionario la diffida ad ultimare la costruzione entro un anno, sempre che sia ancora efficace il permesso di costruire. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Responsabile competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

8. Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. È a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.

9. Ad opera finita, prima dell'uso, le tombe devono ottenere regolare agibilità ai sensi di legge.

Articolo 62 - Tombe di Famiglia- Divieto di cessione

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel

soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Articolo 63 - Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia – Manutenzione ed interventi di recupero di sepolture private.

1. Nessuna opera edilizia di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico competente.
2. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione, secondo quando previsto dall'art. 59 del presente regolamento.
3. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, comprese le lapidi
4. Nelle sepolture private costruite da privati, comprese le concessioni perpetue, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra un manufatto e l'altro e per le quali, per motivi di ordine tecnico, sia indispensabile unitarietà di progettazione e di intervento, è facoltà del Comune, provvedere alla relativa progettazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso spese indispensabili anticipate dal Comune in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
5. Il Comune può altresì intervenire, su delega dei concessionari, degli aventi titolo od in assenza di eventuali interessati al mantenimento della sepoltura privata, dietro pagamento delle relative competenze quantificate in base al tipo di intervento.
6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale sono definite per singolo intervento e la spesa è ripartita per quota in base alle norme sulla comunione in sede di finanziamento dell'intervento.
7. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal servizio comunale competente/gestore, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alla normativa vigente entro 6 mesi dalla richiesta e comunque prima di qualsiasi forma di utilizzo dello stesso.
8. Per qualsiasi manutenzione ordinaria o straordinaria a sepolture private, da eseguirsi nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia, il concessionario deve adempiere a tutte le comunicazioni obbligatorie di legge e comunicare all'ufficio cimiteri, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la tipologia dell'intervento, la durata dello stesso, la ditta che eseguirà l'intervento. Per le manutenzioni straordinarie occorre depositare una denuncia di inizio attività allo sportello dell'edilizia privata, nelle modalità stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti
9. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori di cui ai commi precedenti, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
10. Con appositi provvedimenti vengono stabilite prescrizioni e modalità operative per le predisposizioni delle lapidi per tutte le tipologie di sepolture
11. La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in ogni tipologia di sepolture è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese

Articolo 64 - Scadenza e rinnovo concessioni

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale

presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio del Comune, minacciassero rovina o diventassero indecorose, lo stesso può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Responsabile competente, decadranno del diritto della concessione.

5. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale.

6. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 65 - Concessioni eccedenti i 99 anni

1. Le Concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Le Concessioni perpetue si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. In conformità alla giurisprudenza, qualora siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o ad una nuova costruzione, è data facoltà al Comune di revocare le concessioni perpetue pur se rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990.

Articolo 66 - Scrittura delle concessioni.

1. Salvo quando previsto da norme di legge che dispongano diversamente, la concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, a pena di nullità, nella forma della scrittura privata non autenticata ed assoggettata alle spese di registrazione in caso d'uso a carico del concessionario.

TITOLO 9 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 67 - Definizioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

2. Le esumazioni straordinarie si eseguono in ogni tempo trascorso dal suo seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o, previa, autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, compatibilmente con le limitazioni di cui all'art. 84 D.P.R. 285/1990.

3. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 30 anni di tumulazione.

4. L'Ufficio competente con ordinanza dirigenziale provvede affinché sia effettuata adeguata pubblicità al riguardo, a mezzo di affissioni di avvisi presso i cimiteri interessati e nel sito Internet ufficiale, con preavviso di almeno 3 mesi dalla data di effettuazione dell'esumazione ovvero di scadenza della concessione e con l'indicazione delle salme e/o dell'area soggetta all'intervento. Sarà cura degli interessati comunicare tutti i dati necessari al proprio reperimento, al fine di consentire comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione o di estumulazione.
5. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Articolo 68 – Disposizioni relative a esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Responsabile di servizio competente seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

2. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro ovvero per spostamento interno al Cimitero, il diritto d'uso del loculo è soggetto a nuova concessione.

3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneri a carico del richiedente.

Agli operatori cimiteriali, adeguatamente formati, che presenziano all'operazione spetta stabilire se il resto mortale risulta mineralizzato o meno al momento dell'esumazione o estumulazione.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità mediante ordinanza dirigenziale con pubbliche affissioni nonché nelle bacheche del Cimitero per almeno 30 giorni, comprensivi della ricorrenza dei defunti dell'anno precedente a quello di esecuzione delle operazioni

5. Con le pubbliche affissioni di cui al precedente comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti mortali.

I familiari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali dei propri defunti.

In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune procederà nei modi e nei tempi di cui alle ordinanze del presente articolo, salvo il diritto da parte del Comune di recupero delle spese sostenute.

6. Qualora nessun parente si presenti all'operazione cimiteriale programmata, qualora i resti mortali non risultino decomposti, si procederà alla loro inumazione per la durata di 5 anni in apposito campo.

7. La disposizione di cui al precedente comma 6 si applica anche ai resti ossei attualmente conservati a seguito delle operazioni già eseguite, procedendo alla loro collocazione nell'ossario comune successivamente alla ricorrenza dei defunti successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e previa comunicazione nelle modalità descritte nel presente Regolamento.

8. Al momento dell'esumazione gli aventi diritto possono richiedere all'Ufficio Comunale Competente la restituzione di oggetti preziosi contenuti nelle bare/cassette, purché la decomposizione del defunto sia completata, con dichiarazione di esonero completo del Comune per eventuali contenziosi tra parenti.

Articolo 69 - Resti, detriti e rifiuti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliergle per deporle in sepolture private (vedi lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 46) da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco come da articolo 36.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254.
5. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera "b-ter" punto 6 del Decreto Legislativo 152/2006".

Articolo 70 - Modalità esumazioni ed estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture comuni ad inumazione, e 30 (salvo rinnovi) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 72 del presente Regolamento Comunale.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (fatta eccezione per i casi di cui all'art. 65, comma 1), si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione 99ennale, devono essere re-inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. E' concessa facoltà di ricorrere a sostanze biodegradanti, così come da circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, per abbreviare il periodo di permanenza a rotazione del terreno ad anni due.
4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa, potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, a carico della famiglia, potranno essere racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, per essere tumulate ai sensi dell'art. 46 del presente Regolamento Comunale.

Articolo 71 - Estumulazioni: riferimenti normativi

1. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, analogamente a quanto stabilito per le esumazioni ordinarie.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non

completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio, con le modalità di cui al successivo art. 78.

5. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 70 del presente regolamento.

Articolo 72 - Esumazioni straordinarie ed estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

2. Nel caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dei richiedenti.

3. In caso di rinvenimento di salma non decomposta (mineralizzata) rimangono a cura e spese dei richiedenti anche le operazioni di trasporto in altre sepolture o di cremazione compresa la susseguente gestione delle ceneri. Al fine di limitare le esigenze di spazio all'interno dei cimiteri, il Comune si riserva la possibilità di offrire agevolazioni a quelle famiglie che propendessero per la cremazione dei resti esumati o estumulati;

4. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

5. Nel caso in cui la salma non possa essere esumata, il personale addetto riporrà la cassa nella fossa, dando la possibilità ai familiari di ricostruire la tomba; nel caso in cui la tomba non venga ricostruita il terreno verrà risistemato a carico del Comune, con rivalsa delle spese.

Articolo 73 - Modalità di esumazione ed estumulazione

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e dalle persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e disinfettati.

Articolo 74 - Estumulazioni per trasferimento in altra sede

1. Il Responsabile del servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il necroforo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il necroforo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Sia per le esumazioni che per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del presente Regolamento.

3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'ufficio del necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile. In alternativa la procedura può essere attuata con l'ausilio di programmi informatici.

Articolo 75 - Divieto di esumazione contagiosi

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 76 - Manomissione e/o vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 77 - Costi

Nei casi di esumazione straordinaria e di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO 10 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dall'unito civilmente, dal convivente di fatto ex legge 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Articolo 78 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, nei limiti della disponibilità di bilancio, può disporre, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe, esperite le opportune ricerche negli archivi anagrafici del Comune.
2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.
4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

Articolo 79 - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti vengono regolati nell'ambito dei principi di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n° 130, alla Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 e alla Legge Regionale 11.03.2015 n° 3.

2. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Articolo 80 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come l'individuazione dell'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone attraverso una delle seguenti modalità:

a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente paragrafo vale anche contro il parere dei familiari.

c) In mancanza di disposizioni testamentarie, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dall'unito civilmente, dal convivente di fatto ex legge 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Il Comune di Bioglio istituisce un apposito "Registro Comunale delle Cremazioni", conservato presso la sede comunale, anche o esclusivamente in formato digitale, in cui vengono annotate per ciascun soggetto sottoposto a cremazione tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri, il registro avrà spazio sufficiente per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. Scopo del "Registro Comunale delle Cremazioni" è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della deposizione o dispersione.

Articolo 81 - Conservazione, autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

2. Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero in base al disposto del precedente articolo 79, e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

3. La conservazione può avvenire per tumulazione o deposito:

a) tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;
- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro, urna cineraria o cassetta di resti è quella prevista dalla concessione originaria del loculo/celletta;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia ha la durata equivalente al periodo residuo della concessione in essere;

b) deposito delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

4. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze all'interno del cimitero comunale sono individuate nel piano regolatore cimiteriale.

5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.

6. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

7. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale. 2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i.. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

8. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Bioglio, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

9. I soggetti di cui al comma 7 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il servizio di stato civile e Polizia Mortuaria che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

10. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario (in ambiente riservati e protetti, escludendo locali inadatti (quali cucine, dispense) o indecorosi), salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte

dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, previa comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali. Nel caso di decesso dell'affidatario l'urna è affidata all'erede o altro familiare, o a persona espressamente individuata dal deceduto affidatario, o per conferimento delle ceneri nel cinerario comune del cimitero.

11. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di stato civile e polizia mortuaria, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

12. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

13. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20. 2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali, quale unica opzione ammissibile.

14. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

15. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Bioglio, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

16. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

17. La dispersione delle ceneri dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità

- Che la dispersione non venga effettuata in condizioni climatiche di forte vento;
- Che il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse sia posato sul terreno;
- Che subito, dopo la dispersione, le ceneri vengano ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.

Articolo 82 - Aree e luoghi di dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b) nell'apposita area cimiteriale;

2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Bioglio è consentita nei seguenti luoghi: in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi ed in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

3. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

5. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

6. E' vietata la dispersione al vento.

7. La dispersione nel terreno deve essere fatta in assenza di vento, con preventivo scavo di una buca, con sversamento dell'intero contenuto in essa e con immediata ricopertura della buca.

8. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri.

9. La dispersione nell'area cimiteriale è gratuita.

10. É consentita la deposizione delle urne cinerarie nelle cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali di cui alle lettere "c", "d" dell'art. 46 del presente Regolamento.

11. Tali urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

12. Tali urne devono essere riposte nei colombari appositamente predisposti. Le dimensioni limite delle urne debbono garantire la possibilità di essere introdotte entro le esistenti cellette acquisite a tale scopo.

13. La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di concessione delle cellette per la conservazione delle urne cinerarie.

14. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune sede dell'impianto entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'Interno.

15. Le urne cinerarie possono essere deposte nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, purché il locale offra garanzie contro ogni profanazione. Ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20.

Articolo 83 - Trasporto urne cinerarie

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24, 29 e 32, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 84 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma del presente regolamento.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934.

Articolo 85 - Trattamenti per l'imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal competente servizio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 86 - Radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

TITOLO 11 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 87 - Ricettività del Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione,:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
- d) dell'altro coniuge o convivente (a norma della legislazione vigente) al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate;

Articolo 88 - Elenco dotazioni del cimitero

1. Il cimitero di Bioglio comprende:

- a) aree destinate ai campi comuni di inumazione a rotazione decennale;
- b) vari loculi a sistema di tumulazione individuale;
- c) tombe di famiglia sotterranee;
- d) edicole di famiglia e monumentali;
- e) colombario per raccogliere le urne ossario e cinerarie;
- f) un ossario comune;
- g) un locale uso deposito

risulta altresì carente di:

- a) servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- b) una camera mortuaria che svolga funzioni di osservazione, autopsie e obitorio;
- c) cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri;
- d) area per la dispersione delle ceneri con stele della memoria.

2. Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere prevista la regolamentare predisposizione di tutti gli elementi necessari di cui il cimitero risulta carente.

Articolo 89 - Modalità di gestione dei Cimiteri

1. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti: gestione diretta o affidamento in concessione a terzi.

2. La custodia dei cimiteri sarà assicurata dalla presenza o dalla reperibilità di almeno un dipendente comunale addetto alle mansioni di necroforo e di custode, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

3. Attualmente il servizio cimiteriale è assicurato dal seguente personale:

- un operatore, con la qualifica di necroforo, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

Articolo 90 - Cappelle private costruite fuori dai cimiteri

Non sono presenti cappelle private situate al di fuori dei cimiteri comunali.

Articolo 91 - Mansionario principale del custode e necroforo

1. L'addetto alle mansioni di custode e di necroforo deve adempiere alle seguenti funzioni:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 50, 51 e 52 del presente Regolamento);
- b) sovrintende alle operazioni di sepoltura, alle esumazioni ed estumulazioni delle salme e dei resti. Le tariffe per operazioni eseguite nelle aree in concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2024;
- c) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) tiene aggiornato, per quanto di competenza, il registro comunale in formato cartaceo e digitale;
- e) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale;

2. Il necroforo deve usare i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Articolo 92 - Ulteriori mansioni del custode o necroforo

1. L'addetto alle mansioni di necroforo e di custode riceve i feretri alle porte del cimitero, sovrintende alle operazioni susseguenti di trasporto nel luogo di inumazione o tumulazione, di calata nelle fosse o deposizione nelle celle murali, al riempimento delle fosse. Controlla con frequenza settimanale il cimitero, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, sovrintende agli interventi di esumazione, estumulazione, spargimento ceneri, autopsie, disinfezioni e altri simili servizi.

2. L'addetto alle mansioni di necroforo e di custode, inoltre:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'intero territorio del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali o dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;

- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.
- g) si occupa che vengano predisposte con sufficiente anticipo le operazioni preparatorie per le varie operazioni di sepoltura previste in ciascun cimitero.

TITOLO 12 - NORME DI SERVIZIO

Articolo 93 - Personale del Cimitero

1. Il personale del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
- b) dall'Ufficio Amministrativo per i servizi funebri e per la tenuta dei registri.

2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 94 - Permesso di sepoltura

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

2. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 95 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. L'eventuale ingresso con mezzi di trasporto, ad esclusione di quelli di servizi e dei furgoni funebri, deve essere preventivamente comunicato e concordato con l'Ufficio Tecnico comunale e/o con il custode del cimitero. I mezzi stessi, all'interno del cimitero, devono transitare a passo d'uomo e trattenerli per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle funzioni per le quali hanno ottenuto l'accesso.

3. Il Cimitero risulta provvisto di un sistema automatico di chiusura ed apertura.

4. Divieti

4.1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale;

4.2 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4.3 L'ingresso dei visitatori con animali da compagnia è soggetto alle norme vigenti previste nei regolamenti comunali. E' sempre consentito l'ingresso ai visitatori non vedenti accompagnati da cani guida.

5. Mappa.

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, o mappa, può essere tenuto con mezzi informatici. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

6. Scadenziario delle concessioni.

6.1 Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per librare le sepolture.

6.2 Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza per ogni cimitero.

7. Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Ai sensi dell'articolo 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e al responsabile Area Tecnica secondo competenza, in applicazione degli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

8. Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

8.1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private (edicole funerarie, cripte e tombe trentennali doppie) debbono essere sottoposti all'approvazione degli uffici comunali competenti al fine di ottenere il regolare permesso edilizio alla realizzazione.

8.2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro in conformità a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale. Il numero massimo di loculi ipogei ed epigei è fissato nel relativo contratto di concessione.

8.3 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

8.4 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8.5 In attesa di approvazione del nuovo piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia antisismica.)

TITOLO 13 - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 96 - Orario di apertura al pubblico

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale o dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.

Articolo 97 - Accessibilità

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di animali, compresi i cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari. Il cimitero risulta provvisto di sistema automatico di apertura/chiusura in entrambi gli ingressi.

Articolo 98 - Viabilità interna

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 99 - Coltivazioni ammesse e vietate

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari o nelle aree in cui sono previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 100 - Manutenzione

1. Compete alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 101 - Decoro delle tombe

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. Le tombe di famiglia dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori, così come disposto all'art. 64 del presente Regolamento. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità del manufatto.

Articolo 102 - Divieto asportazione materiali

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 103 - Divieto iscrizioni

É assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dalla Giunta Comunale.

Articolo 104 - Presenza alle esumazioni

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 105 - Contegno

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO 14 - SANZIONI

Articolo 106 - Tabella sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n0 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n0 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n 689.

TITOLO 15 – TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 107 - Tabella tariffe

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Sono parimenti assoggettati al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali espletati direttamente da operatori comunali o attraverso ditte private, che la vigente normativa non classifichi tra i servizi gratuiti.
3. Le tariffe cimiteriali vengono definite con apposita delibera, visionabile presso gli uffici comunali, e pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 108 - Normative vigenti

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934., fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza Sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

Articolo 109 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione, a deliberazione esecutiva, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi del testo regolamentare.

Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __.__.____ e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE	1
TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
Articolo 1 - Denuncia di morte	3
Articolo 2 - Denuncia della causa di morte	3
Articolo 3 - Responsabilità	3
Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento	4
Articolo 5 - Rinvenimento resti mortali	4
Articolo 6 - Medico necroscopo	4
Articolo 7 - Nati morti e prodotti abortivi	5
Articolo 8 - Autorizzazione alla sepoltura	5
Articolo 9 - Strutture per il commiato.	5
TITOLO 2 - RISCOントRO DIAGNOSTICO	5
Articolo 10 - Decessi senza assistenza medica	5
Articolo 11 - Cadaveri portatori di radioattività	5
Articolo 12 - Definizione causa di morte	5
TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
Articolo 13 - Osservazione cadaveri 24 ore	6
Articolo 14 - Osservazione cadaveri 48 ore	6
Articolo 15 - Riduzione dei tempi di osservazione	6
Articolo 16 - Modalità di osservazione	6
Articolo 17 - Locale per osservazione	6
TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	7
Articolo 18 - Deposizione nel feretro	7
Articolo 19 - Contenuti del feretro	7
Articolo 20 - Vestizione del cadavere	7
Articolo 21 - Caratteristiche del feretro	7
Articolo 22 - Targhetta metallica identificativa - Modalità di chiusura del feretro	7
TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI	7
Articolo 23 - Modalità organizzative	7
Articolo 24 - Autorizzazione per trasporto in altro comune	8
Articolo 25 - Trasporto speciale infettivi	8
Articolo 26 - Trasporto speciale radioattivi	8
Articolo 27 - Tragitto dei cortei funebri	8
Articolo 28 - Soste dei cortei funebri	8
Articolo 29 - Trasporto delle ceneri	8
Articolo 30 - Predisposizioni per trasporto all'estero	8
Articolo 31 - Modalità e tragitto per trasporto in altro comune	9
Articolo 32 - Predisposizioni per trasporto all'estero	9
Articolo 33 - Autorizzazione per il trasporto	9
Articolo 34 - Percorso tra comuni	9
Articolo 35 - Indagini scientifiche	9
Articolo 36 - Trasporto ossa e ceneri	9
TITOLO 6 - INUMAZIONI	10
Articolo 37 - Metodologia delle inumazioni	10
Articolo 38 - Sepolture comuni, cippo e dati anagrafici	10
Articolo 39 - Modalità di scavo e reinterro	11
Articolo 40 - Dimensioni fossa	11
Articolo 41 - Tipologia casse per inumazioni	11
Articolo 42 - Unicità della fossa	11
Articolo 43 - Deposizione del feretro	11
Articolo 44 - Aiuole e fiori	12
Articolo 45 - Lapidi e decori	12

TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE	12
Articolo 46 - Tumulazioni e tipologia casse	12
Articolo 47 - Caratteristiche del loculo	13
Articolo 48 - Dimensioni di loculi e nicchie	13
Articolo 49 - Tariffe e spese	13
Articolo 50 - Tombe di famiglia	13
Articolo 51 - Tumulazioni	14
Articolo 52 - Durata delle concessioni	15
Articolo 53 - Modalità di concessione	15
Articolo 54 - Uso delle sepolture private	16
Articolo 55 - Costruzione dell'opera. Termini	17
TITOLO 8 - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE	18
Articolo 56 - Subentri	18
Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato	18
Articolo 58 - Rinuncia a concessione perpetue di sepolture edificate a spese di privati	18
Articolo 59 - Revoca, decadenza, estinzione	19
Articolo 60 - Elementi sporgenti dalle lapidi	20
Articolo 61 - Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia	20
Articolo 62 - Tombe di Famiglia- Divieto di cessione	20
Articolo 63 - Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia – Manutenzione ed interventi di recupero di sepolture private.	21
Articolo 64 - Scadenza e rinnovo concessioni	21
Articolo 65 - Concessioni eccedenti i 99 anni	22
Articolo 66 - Scrittura delle concessioni.	22
TITOLO 9 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	22
Articolo 67 - Definizioni	22
Articolo 68 – Disposizioni relative a esumazioni ed estumulazioni	23
Articolo 69 - Resti, detriti e rifiuti	23
Articolo 70 - Modalità esumazioni ed estumulazioni	24
Articolo 71 - Estumulazioni: riferimenti normativi	24
Articolo 72 - Esumazioni straordinarie ed estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione	25
Articolo 73 - Modalità di esumazione ed estumulazione	25
Articolo 74 - Estumulazioni per trasferimento in altra sede	25
Articolo 75 - Divieto di esumazione contagiosi	26
Articolo 76 - Manomissione e/o vilipendio di cadavere	26
Articolo 77 - Costi	26
TITOLO 10 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	26
Articolo 78 - Cremazione di resti mortali e di ossa	26
Articolo 79 - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri	26
Articolo 80 - Autorizzazione alla cremazione	27
Articolo 81 - Conservazione, autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri	27
Articolo 82 - Aree e luoghi di dispersione delle ceneri.	29
Articolo 83 - Trasporto urne cinerarie	30
Articolo 84 - Autopsie	30
Articolo 85 - Trattamenti per l'imbalsamazione	31
Articolo 86 - Radioattività	31
TITOLO 11 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	31
Articolo 87 - Ricettività del Cimitero	31
Articolo 88 - Elenco dotazioni del cimitero	31
Articolo 89 - Modalità di gestione dei Cimiteri	32
Articolo 90 - Cappelle private costruite fuori dai cimiteri	32
Articolo 91 - Mansionario principale del custode e necroforo	32
Articolo 92 - Ulteriori mansioni del custode o necroforo	32
TITOLO 12 - NORME DI SERVIZIO	34

Articolo 93 - Personale del Cimitero	34
Articolo 94 - Permesso di sepoltura	34
Articolo 95 - Disciplina dell'ingresso	34
TITOLO 13 - POLIZIA DEL CIMITERO	36
Articolo 96 - Orario di apertura al pubblico	36
Articolo 97 - Accessibilità	36
Articolo 98 - Viabilità interna	36
Articolo 99 - Coltivazioni ammesse e vietate	36
Articolo 100 - Manutenzione	36
Articolo 101 - Decoro delle tombe	36
Articolo 102 - Divieto asportazione materiali	36
Articolo 103 - Divieto iscrizioni	37
Articolo 104 - Presenza alle esumazioni	37
Articolo 105 - Contegno	37
TITOLO 14 - SANZIONI	37
Articolo 106 - Tabella sanzioni	37
TITOLO 15 – TARIFFE CIMITERIALI	37
Articolo 107 - Tabella tariffe	37
TITOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI	37
Articolo 108 - Normative vigenti	37
Articolo 109 - Entrata in vigore	38